



**Tutte le agevolazioni fiscali di seguito descritte,  
(ad esclusione dei casi in cui sia diversamente indicato nel capitolo dedicato)  
le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi  
prevedono che il riconoscimento possa essere effettuato  
ai sensi della legge 104/1992, oppure  
da “altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento  
dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra”.**

**Il riferimento alle altre commissioni mediche  
è solo ai sensi delle leggi indicate nella tabella a) riportata in premessa.**

## Spese sanitarie dei portatori di handicap

Alcune delle spese sanitarie sostenute dai soggetti disabili fruiscono di un trattamento diverso rispetto a quelle sostenute dagli altri cittadini.

In particolare:

- a) Le spese sanitarie specialistiche (visite specialistiche, esami di laboratorio, protesi e cure dentarie, ecc.) hanno lo stesso trattamento per tutti i contribuenti (disabili o meno): operativamente vanno indicate a rigo E1 del 730 o RP1 di Unico e sono soggette a una franchigia di ? 129,11: sulla quota residua spetta la detrazione nella misura del 19%; Salvo che la spesa specialistica sia direttamente
- b) correlata a una patologia che prevede l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario <sup>vedi capitolo dedicato.</sup>
- b) Le spese sanitarie per protesi utili alla deambulazione e locomozione, se sostenute da un soggetto disabile possono essere indicate separatamente e non sono soggette a franchigia: su tutto l'importo spetta la detrazione del 19% (rigo E3/RP3);
- c) Spese mediche generiche e di assistenza specifica (rientrano tra queste anche le spese per l'acquisto di farmaci) possono essere portate in deduzione (rigo E21/RP22) se sostenute da soggetto disabile; quindi in luogo della detrazione del 19% scontano l'aliquota marginale = minimo 23%.

## Detrazione fiscale del 19% per spese sanitarie dei portatori di handicap

da indicare ai righi E3 del 730 o RP3 di Unico

Non esistono limiti massimi per tali spese, il contribuente può portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi le seguenti spese sostenute per l'acquisto di:

→ *mezzi necessari per l'accompagnamento, la locomozione, la deambulazione, il sollevamento di portatori di handicap e di altri soggetti con “ridotte o impedito capacità motorie permanenti”;*

→ *sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap;*

Potranno essere detratte le spese sostenute per se stesso oppure per un familiare fiscalmente a carico; se la spesa è sostenuta per il familiare i documenti attestanti la spesa potranno essere indifferentemente intestati al soggetto che ha sostenuto la spesa oppure al soggetto riconosciuto disabile.